



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 25/2017

Oggetto: Istituzione di uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili ai sensi del comma 1, art 3 del D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396 e determinazione del relativo contributo.

Addì **dieci** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **13:05** in questo Comune, nella sala delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nome	Carica	P	A	Nome	Carica	P	A
Zedda Massimo	Sindaco	X		Ghirra Francesca	Assessora	X	
Marras Luisa Anna	Vicesindaca	X		Medda Claudia	Assessora	X	
Fadda Danilo	Assessore	X		Secchi Ferdinando	Assessore	X	
Frau Paolo	Assessore	X		Chessa Giovanni	Assessore	X	
Marcialis Yuri Mario	Assessore	X		Cilloccu Marzia	Assessora	X	

Assume la Presidenza Il Sindaco *Massimo Zedda*

con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

La Giunta comunale

premessi che il Comune di Cagliari, al fine di favorire una maggiore e migliore fruibilità del servizio di celebrazione dei Matrimoni e costituzione delle Unioni Civili, intende adottare misure volte ad ampliare la possibilità di scelta di luoghi in alternativa alle sedi tradizionali del Palazzo Comunale di Via Roma e della Municipalità di Pirri;

atteso che con l'ampliamento delle sedi di celebrazione dei Matrimoni e di costituzione di Unioni Civili con siti di suggestiva bellezza e fascino, con spazi ed edifici che richiamano peculiarità culturali, usi, costumi e tradizioni della città, l'Amministrazione intende valorizzare il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico cittadino a beneficio dell'economia locale e, nel contempo, accrescere la propria capacità di attrazione sui flussi turistici interessati a tali eventi;

considerato che:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione al di fuori della Casa Comunale è consentita solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto;

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 con la quale veniva disposto che “i Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per singolo matrimonio..” ;

precisato che al fine di meglio chiarire il concetto di “esclusiva disponibilità della destinazione”, in particolare per quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell'Interno ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima, con il quale è stato precisato che deve ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle “ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività”.

preso atto che con successiva circolare n. 10/2014 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito ai requisiti di “esclusività e continuità della destinazione”, confermando quanto già riportato nella citata sentenza del Consiglio di Stato;

visto il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7/3/2012, modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2013 e n.71 del 30/09/2014, che all'art. 3 prevede:

- i matrimoni civili vengono celebrati presso il palazzo Civico di Via Roma ed il palazzo della Municipalità di Pirri,
- nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni ministeriali, la Giunta, con propria deliberazione, individua altre sedi istituzionali destinate alla celebrazione dei matrimoni;

considerato che l'ampliamento delle sedi per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, si pone al passo con l'evoluzione del costume e della società e va incontro alle numerose richieste ed esigenze manifestate dalla cittadinanza, l'Amministrazione intende istituire quali uffici separati di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili le seguenti sedi:

- Castello di San Michele;
- Terrazza Bastione Saint Remy;
- Antico Palazzo di Città;
- Arena Marina Piccola;
- Lazzaretto di Sant'Elia;
- Giardini Pubblici presso Galleria Comunale d'Arte;
- Parco Ex Vetreria – Pirri.

dato atto che gli spazi da adibire ad uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili o costituzione di unioni civili sono identificati per ciascun sito, nelle allegate corrispondenti planimetrie;

atteso che il sito Arena Marina Piccola non è di proprietà comunale, il suo utilizzo è stato autorizzato dall'attuale concessionario con nota del 21 novembre 2016 e sarà disciplinato con successivo atto;

rilevato che la destinazione dei suddetti luoghi, di particolare pregio storico, artistico e naturalistico, a sede di celebrazione di matrimoni civili o costituzione di Unioni Civili rappresenta un importante intervento di promozione e valorizzazione di Cagliari e delle sue tradizioni;

considerato che il servizio di celebrazione matrimoni e di costituzione delle unioni civili, in sedi diverse da quelle comunali, rientra tra i servizi a domanda individuale per i quali è possibile prevedere dei costi e

valutata l'opportunità di stabilire un contributo per ogni cerimonia celebrata al di fuori della Casa comunale, quale partecipazione alle spese sostenute per l'effettuazione della stessa;

preso atto:

- dell'art. 7 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/09/2014, che individua i criteri sui quali fondare la determinazione del contributo previsto;
- delle deliberazioni della Giunta comunale n. 182 del 22/09/2011 e n. 25 del 18/03/2013 concernente la determinazione del contributo per la celebrazione dei matrimoni civili;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 02/12/2016 relativa all'estensione alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili delle disposizioni concernenti i matrimoni civili;

ritenuto di dover determinare, per i nuovi siti suindicati, l'importo del contributo dovuto - come riportato nell'allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - in considerazione dei costi diretti e indiretti connessi allo svolgimento del servizio e differenziato in relazione alla residenza dei componenti la coppia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento vigente;

visti:

- le Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area III - Stato Civile n. 29/2007 e n. 10/0214;
- il D.P.R. 3 Novembre 2000. N. 396;
- il Codice Civile;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 20 maggio 2016 n. 76;
- il DPCM n. 144 del 23 luglio 2016;

acquisito ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale Dott.ssa Alessandra Serenella Piras;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Franca Urru;

con voti unanimi legalmente espressi

delibera

- 1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, l'istituzione di Uffici separati di Stato Civile - per la celebrazione di matrimoni civili o costituzione di Unioni civili - presso le seguenti sedi:
 - Castello di San Michele;
 - Terrazza Bastione Saint Remy;
 - Antico Palazzo di Città;
 - Arena Marina Piccola;
 - Lazzaretto di Sant'Elia;
 - Giardini Pubblici presso Galleria Comunale d'Arte;
 - Parco Ex Vetreria - Pirri.
- 2) di precisare che gli spazi da adibire ad Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili o costituzione di Unioni civili sono identificati per ciascun sito, nelle allegate planimetrie e viste fotografiche;

- 3) di dare mandato al Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale di avviare ed espletare tutte le procedure di competenza tese all'istituzione degli Uffici separati di Stato Civile, ivi compreso l'invio della deliberazione al Prefetto della Provincia di Cagliari, Ufficio Territoriale del Governo ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del già citato ordinamento dello Stato Civile;
- 4) di dare mandato ai Servizi coinvolti di adottare tutte le misure organizzative finalizzate all'attuazione della presente deliberazione;
- 5) di determinare quale contributo per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni in sedi diverse dalla casa comunale gli importi di cui alla tabella riportata nell'Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dichiarare, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente
Massimo Zedda